



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

**Adempimenti previsti ed effettuati
relativi al decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102 :**
*Attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica, che modifica le
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e
abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE*

- LXX -



LENTE DI INGRANDIMENTO

INDICE

PREMESSA	5
ADEMPIMENTI PREVISTI ED EFFETTUATI RELATIVI AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102: <i>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE</i>	7



PREMESSA

La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.

Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.

In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.

Nella stessa Collana editoriale è presente, a partire dall'anno 2014, anche la sezione: ZOOM




che contiene, per ciascuna delle leggi promulgate nell'anno, una tabella riassuntiva dei provvedimenti previsti dall'atto normativo.



INTRODUZIONE.

Il presente *dossier* - che interviene a breve distanza da quello pubblicato subito dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 - evidenzia, con il consueto schema tabellare, la molteplicità degli adempimenti in esso previsti¹. Tuttavia, in quanto *dossier* della Collana "Lente di ingrandimento", sono menzionati i seppur limitati elementi di conoscenza in merito ad alcuni degli adempimenti già effettuati in questo breve periodo. Il precedente *dossier*, infatti, aveva semplicemente evidenziato l'obbligo di relazione alle Commissioni parlamentari competenti previsto dall'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo.

¹ Il precedente dossier è riportato al presente [link](#).



ADEMPIMENTI PREVISTI ED EFFETTUATI
relativi al **decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102**²:
*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE
e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*


FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
art. 2 co. 2 lett. o)	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Decreto con il quale sono approvati i criteri ambientali minimi (CAM) ai sensi del PAN GPP (Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione) ³ .	
art. 4 co. 1	Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,		Approvazione di un documento predisposto dall'ENEA che, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE) di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto ⁴ , elabora una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili ⁵ .	

² Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2014 con entrata in vigore il 19 luglio 2014.

³ Piano predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell' 8 maggio 2008, modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2013.

⁴ Il documento è riportato nel presente *dossier* come *link* in corrispondenza della fonte che lo prevede (articolo 17, comma 1).


⁵ La proposta di interventi di cui al comma 1 riguarda gli edifici, sia pubblici che privati, e comprende almeno: a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici; b) l'individuazione, sulla base della metodologia di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, degli interventi più efficaci in termini di costi, differenziati in base alla tipologia di edificio e la zona climatica; c) un elenco aggiornato delle misure, esistenti e proposte, di incentivazione, di accompagnamento e di sostegno finanziario messe a disposizione da soggetti pubblici e privati per le riqualificazioni energetiche e le ristrutturazioni importanti degli edifici, corredate da esempi applicativi e dai risultati conseguiti; d) un'analisi delle barriere tecniche, economiche e



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
	d'intesa con la Conferenza unificata			
art. 4 co. 4	Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Decreto che stabilisce il funzionamento della cabina di regia, tenuto conto di quanto previsto ai commi 1 e 2 ⁶ .	<i>Il decreto è alla firma degli organi competenti</i>
art. 5 co. 2	Ministero dello sviluppo economico di concerto con Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con Agenzia del demanio	Annuale 30 novembre	Predisporre ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con la percentuale indicata al comma 1, e promuove, altresì, le attività di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite propri enti e società collegate.	
art. 5 co. 3	Pubbliche amministrazioni centrali	entro 30 settembre per l'anno 2014 (30 giugno negli anni successivi)	Predispongono proposte di intervento per la riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e	

finanziarie che ostacolano la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli immobili e le misure di semplificazione e armonizzazione necessarie a ridurre costi e tempi degli interventi e attrarre nuovi investimenti; e) una stima del risparmio energetico e degli ulteriori benefici conseguibili annualmente per mezzo del miglioramento dell'efficienza energetica del parco immobiliare nazionale basata sui dati storici e su previsioni del tasso di riqualificazione annuo.


⁶ La cabina di regia è composta dal Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La cabina di regia assicura in particolare il coordinamento delle politiche e degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'articolo 15 e attraverso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
			<p>le trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello sviluppo economico. Tali proposte devono essere formulate sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare riferimento agli interventi di miglioramento energetico previsti dall'Attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192⁷.</p>	
<p>art. 5 co. 5</p>	<p>Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro dell'economia e delle finanze</p>	<p>18 agosto 2014</p>	<p>Decreto che definisce le modalità per l'esecuzione del programma di cui al comma 2⁸.</p>	<p><i>Decreto in fase di istruttoria</i></p>

⁷ Per gli adempimenti di cui al comma 3, le Pubbliche amministrazioni centrali individuano, al proprio interno, il responsabile del procedimento e ne comunicano il nominativo ai soggetti di cui al comma 2.

⁸ Per la definizione del programma di cui al comma 2, sono applicati criteri di individuazione tra più interventi, basati su: *ottimizzazione dei tempi di recupero dell'investimento, anche con riferimento agli edifici con peggiore indice di prestazione energetica; minori tempi previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento; entità di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi.*




FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
art. 5 co. 12, lett. a)	Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	18 agosto 2014	Decreto che determina l'importo da versare per l'integrazione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.	
art. 5 co. 14	Pubbliche amministrazioni centrali anche avvalendosi del supporto dell'ENEA	Annuale a decorrere dall'anno 2015 31 ottobre	Predispongono e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Agenzia del demanio e al Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ⁹ .	
art. 7 co. 5 primo periodo	Ministero dello sviluppo economico con il supporto dell'ENEA e del GSE - Gestore dei servizi energetici.	Biennale 31 dicembre	Redige un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obbligo di cui al comma 1 ^{10 11} .	

⁹ Si tratta di interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici, in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.

¹⁰ Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all'obbligo previsto, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, introduce, anche su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, misure di potenziamento del sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico.


¹¹ Il comma 1 prevede che " L'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, è determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE".



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
art. 7 co. 5 terzo periodo	Ministeri sentita Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico	entro 120 giorni dall'emanazione del decreto 16 novembre 2014 ¹²	Aggiornano le linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016, per tener conto di quanto previsto agli articoli 5 e 15 del decreto ¹³ .	
art. 8 co. 8	ENEA	Annuale A decorrere dall'anno 2016. 30 giugno	Comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.	


¹² Non è chiaro cosa si intenda per data di emanazione. Probabilmente il riferimento deve essere inteso alla data di entrata in vigore del decreto - 19 luglio 2014 -. In tal caso, la scadenza sarebbe il 16 novembre 2014.

¹³ Lo stesso provvedimento contiene disposizioni per migliorare l'efficacia del meccanismo, anche con eventuali modifiche della soglia dimensionale richiesta, per valorizzare i risparmi energetici derivanti da misure volte al miglioramento comportamentale e per prevenire comportamenti speculativi.




FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
art. 8 co. 9	Ministero dello sviluppo economico di concerto con Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	31 dicembre 2014	Pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.	
art. 9 co. 2	Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico	<i>Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto</i> (per quanto riguarda il settore elettrico e del gas naturale) 19 luglio 2015	Adotta i provvedimenti di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> del comma 1 dell'articolo 9 ¹⁴ .	

¹⁴ In base al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, previa definizione di criteri concernenti la fattibilità tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali, individua le modalità con cui gli esercenti l'attività di misura: *a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia;* *b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali di cui alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.*



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
		<p><i>Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto</i></p> <p>(per quanto riguarda il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda per uso domestico)</p> <p>19 luglio 2016</p>		
<p>art. 9 co. 6</p>	<p>Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico</p>	<p>entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto</p> <p>19 luglio 2015</p>	<p>Adotta uno o più provvedimenti che individuano le modalità attraverso le quali, se tecnicamente possibile ed economicamente giustificato, le imprese emettono fatture che contengono dati precisi sul consumo energetico.</p>	
<p>art. 10 co. 3</p>	<p>Ministero dello sviluppo economico sentito Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Conferenza unificata</p>	<p>31 dicembre 2015</p>	<p>Approva il rapporto - che viene notificato alla Commissione europea - contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti che comprenda le informazioni di cui all'Allegato 3. Tale rapporto è articolato territorialmente per regioni e province Autonome. Su richiesta della stessa Commissione, la valutazione è aggiornata e notificata</p>	




FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
			ogni 5 anni ¹⁵ .	
art. 10 co. 5 primo periodo	Ministero dello sviluppo economico, sentito Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con Conferenza unificata	Triennale 31 dicembre 2015	Decreto con il quale sono individuate le misure da adottare entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare secondo analisi dei costi e criteri di efficienza, il potenziale di aumento della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti; sono altresì definite soglie, espresse in termini di calore di scarto utile, domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione dei singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettere c) e d) ¹⁶ .	
art. 10 co. 5 terzo periodo	Ministero dello sviluppo economico sentito Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Conferenza unificata	31 dicembre 2015	Decreto con il quale sono individuati gli interventi o le aree territoriali esentati dagli obblighi di cui al comma 6 ¹⁷ .	

¹⁵ Nel predisporre il rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del *burden sharing* e dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20. L'anno base di riferimento ai fini della valutazione è l'anno 2013.


¹⁶ Si riporta il testo delle lettere c) e d) del comma 7 dell'articolo 10 del decreto.: c) *nuovi impianti industriali o ammodernamento sostanziale di impianti esistenti, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, che generano calore di scarto a un livello di temperatura utile, al fine di valutare le possibilità di uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche attraverso la cogenerazione, e della connessione di tale impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento;* d) *nuove reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento o ammodernamento sostanziale di reti esistenti;*

¹⁷ Il decreto di cui al comma 5 individua le modalità attraverso cui le Regioni e le Province autonome concorrono alla definizione delle misure ivi previste ed alla individuazione delle relative priorità di intervento, in considerazione del conseguente impatto sugli obiettivi dei piani energetico ambientali da esse adottati. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbana e territoriale di propria competenza, i comuni tengono conto di tali misure, e dispongono in merito valutando altresì gli effetti sulla qualità dell'aria sulla base di quanto prescritto nel piano di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.




FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
art. 10 co. 10	Ministero dello sviluppo economico	entro tre mesi dalla adozione della decisione 31 dicembre 2015	Trasmette alla Commissione europea una notifica motivata della decisione di esentare singoli impianti dall'obbligo di applicare le opzioni di cui all'articolo 10 anche quando i benefici siano superiori ai costi, sulla base delle indicazioni delle medesime autorità competenti richiamate al comma 9.	
art. 10 co. 17	Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico	19 luglio 2016	Adotta uno o più provvedimenti al fine di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento e della concorrenza nei settori di cui alle lettere da a) a e) del comma 17 ¹⁸ .	
art. 11 co. 2	Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico	Annuale 19 luglio 2016	Redige una relazione sulle modalità di attuazione del comma 1 (<i>Attuazione delle misure finalizzate a massimizzare l'efficienza energetica della trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia</i>) dell'articolo 11 e la sottopone al Ministero dello sviluppo economico e alle competenti Commissioni parlamentari.	

¹⁸ Si riporta il testo delle lettere da a) ad e) del comma 17 dell'articolo 10: "a) definisce gli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ivi inclusi gli impianti per la fornitura del calore e i relativi sistemi di contabilizzazione di cui all'articolo 9, comma 3; b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del teleriscaldamento e le modalità per l'esercizio del diritto di scollegamento; c) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), individua modalità con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla diffusione del teleriscaldamento effettuate ai sensi del presente articolo; d) individua condizioni di riferimento per la connessione alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di favorire l'integrazione di nuove unità di generazione del calore e il recupero del calore utile disponibile in ambito locale, in coordinamento alle misure definite in attuazione del comma 5 per lo sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile; e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, esclusivamente nei casi di nuove reti di teleriscaldamento qualora sussista l'obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni."



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
art. 13 co. 1	ENEA in collaborazione con le associazioni di categoria, in particolare delle ESCO e dei Servizi energetici, con le associazioni dei consumatori e con le Regioni	19 luglio 2017	Predispone un programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia. Il programma è definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui è rivolto ¹⁹ .	
art. 14 co. 5	Ministro dello sviluppo economico di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con Conferenza unificata	entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 15 gennaio 2015	Decreto con il quale sono approvate linee guida per semplificare ed armonizzare le procedure autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili nonché per armonizzare le regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle sanzioni	
art. 15 co. 5	Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 17 ottobre 2014	Decreto di natura non regolamentare con il quale sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo, nonché le modalità di articolazione per sezioni, di cui una dedicata in modo specifico al sostegno del teleriscaldamento, e le relative prime	

¹⁹ Il programma è sottoposto al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvedono alla copertura degli oneri per i servizi forniti in attuazione delle attività previste.



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
	acquisito il parere della Conferenza unificata		dotazioni	
art. 15 co. 7	Ministro dell'economia e delle finanze	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 17 ottobre 2014	Decreto di natura non regolamentare che definisce criteri, condizioni e modalità della garanzia dello Stato sugli interventi del Fondo nazionale per l'efficienza energetica.	
art. 17 co. 1	Ministro dello sviluppo economico di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministro dell'economia e delle finanze e con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con Conferenza unificata, e su proposta dell'ENEA	17 ottobre 2014	Approva e trasmette alla Commissione europea una relazione che comprende il Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica (PAEE), che comprende: a) misure significative per il miglioramento dell'efficienza energetica; b) risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia nonché negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3; c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 2020.	Relazione sul PAEE Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica Luglio 2014
art. 17 co. 2	Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'ENEA	Annuale Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 30 aprile	Approva e trasmette alla Commissione europea una relazione annuale sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 3.	



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
art. 17 co. 3	Ministero dello sviluppo economico su proposta del GSE	Annuale Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'entrata in vigore del decreto	Approva e trasmette alla Commissione europea una relazione annuale sulla cogenerazione contenente statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e sulla capacità di cogenerazione di calore e di energia, nonché sui risparmi che ne derivano	
art. 19 co. 1	Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.		Decreto che aggiorna gli allegati che costituiscono parte integrante del decreto legislativo ²⁰ .	

Deliberato il 15 ottobre 2014

²⁰ Gli allegati sono in numero di 8: 1) Prodotti, servizi ed edifici disciplinati da legislazione comunitaria - 2) Criteri minimi per gli *audit* energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia - 3) Potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento - 4) Analisi costi-benefici - 5) Garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento - 6) Criteri di efficienza energetica per la regolamentazione delle reti dell'energia e per le tariffe della rete elettrica - 7) Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione - 8) Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d'appalto.

Il MISE è obbligato a trasmettere il decreto legislativo e le sue successive modificazioni alla Commissione europea.

Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale

(disponibili anche sul sito internet del Senato)

N. LXIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero

N. LXVIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 16 luglio 2014, n. 112: Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino.

N. LXVII - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 22 luglio 2014, n. 110: Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti.

N. LXVI - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125: Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

N. LV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

N. LXV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 : Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

N. LXIV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

N. LXIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

N. LXII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto -legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

N. LXI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 , Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

N. LX - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 3 luglio 2014, n. 99: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.

N. LIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.